



NORMATIVA

PER

GESTIONE CONSUMABILI ESAUSTI

Settembre 2016

PRODUTTORE DEL RIFIUTO E SUOI ONERI

Articolo 183 del Dlgs 152/2006 – Definizioni

Produttore: soggetto la cui attività produce rifiuti e al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Articolo 188 del Dlgs 152/2006 - Oneri dei produttori e dei detentori

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO: (CER) dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica.

Il rifiuto è un rifiuto non pericoloso sottoposto ad operazioni di recupero. Esso è individuato alla tipologia 13.20 del D.M. 5 febbraio 1998.

- gruppo cartuccia toner per stampante laser,
- contenitori toner per fotocopiatrici,
- cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro,
- cartucce nastro per stampanti ad aghi

Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio.

Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro.

Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostro [R5].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al Dm 28/1/92.

I codici CER di riferimento sono stati modificati con il D.M. 186/2006.

Nello specifico essi sono:

[080318]: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce [080317]

[160216]: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce [160215]

Il codice che meglio identifica le cartucce esauste prodotte dai diversi utenti finali è il codice [080318].

STOCCAGGIO DEI PROPRI RIFIUTI PRODOTTI (DEPOSITO TEMPORANEO)

Articolo 183 D.Lgs. 152/2006 – Definizioni

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento **(CE) 850/2004**, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) **i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quanto il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunta complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) **il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche**, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) **devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;**
- 5) **per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Tralasciamo di riportare commenti all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 – Trasporto dei rifiuti - che definisce disposizioni importanti per i **sogetti autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali.**

SANZIONI PER NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

Articolo 256 del Dlgs 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2.** Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4.** Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'[articolo 187](#), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6.** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
- 7.** Chiunque viola gli obblighi di cui agli [articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
- 8.** I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9.** Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.